

SCHEMA DI CONTRATTO
"SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL PORTALE DEI PAGAMENTI ON-LINE
DELLA PROVINCIA DI ROMA"

L'anno 2012, il giorno _____ del mese di _____ in Roma, Via Tre Cannelle 1/b, presso la sede de Dipartimento II – Servizio 3 della Provincia di Roma

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma, C.F. 80034390585, nella persona del Dirigente del Servizio 3 Dipartimento II Dott. Francesco Fresilli nato a Roma il 09/09/1969, C.F. FRSFNC69P09H501H per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione provinciale, di seguito anche "**Provincia di Roma**",

E

WUZARDS PROGETTI s.r.l., con sede legale in Pomezia (RM), Via Piazza B. Cocuzza, 30, capitale sociale Euro 2.500.000,00 (di cui versati euro 1.958.077,00) =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 04115301006, P. IVA /C.F. 04115301006, che interviene nel presente atto nella persona del _____ Dott. _____, nato a _____, il _____, C.F. giusta poteri allo stesso conferiti da _____, per la carica domiciliato presso la sede della Società, di seguito per brevità anche "**Prestatore**"

PREMESSO CHE

- Con determinazione n. _____ del _____ è stata disposta un'acquisizione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 commi 1 lett. b e 11 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 3 comma 1 lett. x "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con D.C.P. n. 207 del 18/10/2007 per lo sviluppo e la manutenzione del Portale dei Pagamenti On Line della Provincia Di Roma per un importo complessivo di euro 39,500,00 oltre i.v.a. – CIG Z300705557.
- In via preliminare, è stata posta in essere la verifica dell'esistenza del servizio in oggetto all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) così come previsto dal combinato disposto dell'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 conv. in L.

94/2012 e dell'art. 1 co. del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012. Tale verifica ha avuto esito negativo, non essendo stato possibile materialmente reperire il servizio come sopra specificato all'interno dei listini del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

- detto affidamento è stata aggiudicato al Prestatore a seguito di idonea e congrua offerta tecnica ed economica;
- il Prestatore ha prestato la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti nel contratto, di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale offerto, mediante _____
- le parti dichiarano che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come i documenti denominati "Offerta estensione portale dei pagamenti" ed "Allegato Tecnico" (ALL. 1 e 2) allegati al presente contratto, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Provincia di Roma ed il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2

Oggetto

Provincia di Roma affida al Prestatore, che accetta, la fornitura del servizio denominato "Sviluppo e manutenzione Portale dei Pagamento On Line della Provincia di Roma" come meglio indicati e da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico datato 18/10/2012 - Revisione 02 (ALL. 2) che devono intendersi integralmente trascritte nel presente atto

Art. 3

Caratteristiche del servizio

1. Il prestatore si impegna ad eseguire e gestire la prestazione del servizio secondo le modalità descritte nel presente contratto e secondo le condizioni proposte nella propria offerta tecnica (ALL. 2) presentata. Si specifica che non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/08 per la redazione del DUVRI

Art. 4

Durata, termini di prestazione del servizio e luogo di esecuzione

1. Il presente contratto ha durata massima di 12 (odici) mesi solari a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il Prestatore si obbliga a dare inizio alle attività entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto.
3. Il Prestatore si obbliga ad attivare e rendere disponibile on line quanto previsto dall'“Allegato Tecnico” (ALL. 2) entro 60 giorni solari dalla sottoscrizione del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Prestatore si obbliga a consegnare una Relazione di fine attività alla data di scadenza del presente contratto.
5. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso la sede e gli uffici della Provincia di Roma, presso la sede del Prestatore e/o presso altre sedi indicate dalla Provincia di Roma medesima.

Art. 5

Obbligazioni specifiche del Prestatore

1. Sono a carico del Prestatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto contrattuale.
2. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Roma e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
3. Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia di Roma, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. Il Prestatore è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare preventiva

comunicazione alla Provincia di Roma di eventuali incarichi, assunti dalle Pubbliche Amministrazioni, di consulenza analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell'oggetto del presente contratto.

5. Il Prestatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. A tal fine, il Prestatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
7. Il Prestatore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) su richiesta della Provincia di Roma, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto;
 - b) su richiesta motivata del Prestatore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi;peraltro, l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Provincia di Roma e dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali.
8. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Provincia di Roma potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Provincia di Roma, almeno 3 (tre) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

9. Il Prestatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa (Prestatore) degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia di Roma, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. Il Prestatore prende atto che la Provincia di Roma, per l'esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
12. Il prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
13. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii;
14. Il prestatore si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Provincia di Roma ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 6 Proprietà e diritti di utilizzazione

1. Il Prestatore cede e trasferisce alla Provincia di Roma, che accetta, la proprietà di quanto fornito e sviluppato con il presente Contratto, in ogni sua componente, senza restrizione alcuna e con tutti i diritti che ne conseguono.
2. Per quanto riguarda i programmi software di base ed i programmi applicativi generici commerciali, anche Open Source, di cui si compone lo sviluppo della piattaforma oggetto dell'appalto, il Prestatore con il presente contratto ne concede alla Provincia di Roma la titolarità della licenza d'uso, non esclusiva, a tempo indeterminato ed illimitata nell'uso, con le caratteristiche e le specifiche tecniche previste, e comunque in piena osservanza della normativa applicabile e dei diritti di

terzi.

3. Per quanto riguarda i programmi applicativi specifici per la gestione ed integrazione della Piattaforma, il Prestatore concede alla Provincia di Roma la licenza d'uso, non esclusiva, illimitata, a tempo indeterminato, con il relativo codice sorgente per dare possibilità di personalizzazione e modifica degli stessi.
4. Il Prestatore si obbliga espressamente a fornire alla Provincia di Roma copia di tutta la documentazione, anche didattica, creata, predisposta o realizzata dal Prestatore o da suoi dipendenti e collaboratori ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. In ogni caso, la Provincia di Roma diverrà titolare di qualsiasi programma software, documento, nota, memorandum, file e relazione ed in genere ogni documentazione creata o realizzata dal Prestatore, o dai suoi dipendenti e collaboratori in esecuzione del presente Contratto. Pertanto, la Provincia di Roma potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni, opere e materiali.

Art. 7 Collaudo del Sistema

1. Le verifiche di funzionalità e collaudo saranno svolte secondo quanto previsto dal punto 3.6 dell'“Offerta estensione portale dei pagamenti” che deve intendersi integralmente trascritta nel presente atto (All. 1).
2. In caso di esito negativo del collaudo relativo al software nella sua interezza il Prestatore si impegna a correggere i malfunzionamenti riscontrati in occasione del collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione di una penale giornaliera di € 2.000,00 (euro duemila/00).
3. Le componenti della Piattaforma saranno quindi nuovamente sottoposte a collaudo secondo le medesime modalità; in caso di esito negativo di tale ulteriore collaudo, la Provincia di Roma ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, in tutto o in parte, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Art. 8 Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione

1. La Provincia di Roma effettuerà attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente Contratto e relativi Allegati; il Prestatore si obbliga a consentire alla Provincia di Roma di procedere, in qualsiasi momento e

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della Provincia di Roma o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il Prestatore si obbliga a fornire alla Provincia di Roma, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.

Art. 9 Responsabile del Servizio

1. Il Capo Progetto e quindi Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di _____, nominato dal Prestatore quale referente responsabile nei confronti della Provincia di Roma per l'esecuzione del presente contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Provincia di Roma, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Art. 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Prestatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Prestatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Provincia di Roma la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Prestatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Prestatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Provincia di Roma, previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Prestatore, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che il Prestatore si sia posta in regola.

Art. 11 Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Prestatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio;
 - b) che la Provincia di Roma abbia espressamente autorizzato il Prestatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Prestatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Prestatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi,

a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Provincia di Roma, ciò anche nel caso in cui il Prestatore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.

5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Prestatore anche dopo la cessazione del rapporto con la Provincia di Roma.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia di Roma ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Provincia di Roma.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto Codice della privacy in materia di riservatezza.

Art. 12

Utilizzo apparecchiature e prodotti software

1. Il Prestatore dovrà richiedere per iscritto alla Provincia di Roma l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dalla Provincia di Roma, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Provincia di Roma costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e di contratto.
2. Il Prestatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Provincia di Roma alle verifiche che quest'ultima riterrà opportune prima dell'utilizzo.

Art. 13

Sicurezza, responsabilità civile

1. Il Prestatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dalla Provincia di Roma, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Provincia di Roma.
2. Il Prestatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, e comunque dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del Prestatore stesso quanto della Provincia di Roma e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.

3. Anche a tal fine, il Prestatore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della Provincia di Roma e di terzi, valevole per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Prestatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali; la predetta polizza anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 14 Corrispettivi

1. Il corrispettivo massimo globale, onnicomprensivo, fisso ed invariabile, per la prestazione delle attività di cui al precedente articolo 2, è pari ad Euro 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) Iva esclusa.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Prestatore all'approvazione dei deliverables previsti quali output delle attività richieste.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il Prestatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 Fatturazione e pagamenti

1. IL pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo avverrà secondo le modalità e le articolazioni previste dal punto 2.3 dell' "Offerta estensione portale dei pagamenti" (All. 1) che deve intendersi integralmente trascritta nel presente atto:
2. Le fatture, che dovranno contenere il riferimento al presente contratto numero

d'ordine _____, dovranno essere intestate alla Provincia di Roma - Dipartimento __II__ " _____ " Servizio ____3_ " _____ " Via delle Tre Cannelle 1b, 00187 Roma, CF 80034390585

3. Per ogni singola tranche di pagamento, il Prestatore dovrà produrre una fattura, riportante il numero d'ordine in origine assegnato.
4. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Prestatore presso _____, Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____ .
5. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Provincia di Roma le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Prestatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Provincia di Roma mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

Art. 16 **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Provincia di Roma per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.

Art. 17 **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Prestatore con la stipula del presente atto, il Prestatore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad € _____, mediante _____

2. Tale cauzione è costituita, intendendosi estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Provincia di Roma a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future nascenti dal presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia di Roma, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in ipotesi di inadempimento.
4. La garanzia opera nei confronti della Provincia di Roma a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà restituita, su richiesta scritta dell'Impresa, previa deduzione di eventuali crediti della Provincia di Roma verso il Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Detta cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere restituita fino alla data di Relazione di fine attività e di consegna di cui all'art. 3, comma 4.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Provincia di Roma.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Provincia di Roma ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 18 Penali

1. Nell'ipotesi di inadempimento o ritardo contrattuale e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività e/o servizi oggetto del presente Contratto, e/o interruzione di erogazione degli stessi, di disservizio, e/o, comunque, di mancato rispetto dei livelli di servizio, la Provincia di Roma applicherà al Prestatore le penali descritte e regolate nel contratto, fatto salvo il diritto della Provincia di Roma al risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del Contratto e l'esecuzione in danno.
2. In relazione a quanto precede:
 - a) La violazione dell'obbligo di cui al precedente art. 4, punto 3, ad attivare e rendere disponibile on line quanto previsto dall'"Allegato Tecnico" (All. 2) entro 60 giorni solari dalla sottoscrizione del presente contratto, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00).
3. La Provincia di Roma potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo,

anche per i corrispettivi dovuti al Prestatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Prestatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. La Provincia di Roma potrà applicare al Prestatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 15% (quindici per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, la Provincia di Roma ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto; il Prestatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Provincia di Roma a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 19 Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Provincia di Roma per porre fine all'inadempimento, la medesima Provincia di Roma ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Provincia di Roma potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di cui alle premesse;
 - b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, anche secondo quanto stabilito nei precedenti artt. 3 e 4;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia di Roma;

- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Provincia di Roma;

Art. 20
Recesso

1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, la Provincia di Roma ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata a.r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Roma e/o all'Amministrazione.
3. In caso di recesso della Provincia di Roma, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.
4. Il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Provincia nei casi e con le modalità previste dall'art. 1 co. 13 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. 135/2012

Art. 21
Recesso per giusta causa

1. La Provincia di Roma ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti del Prestatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Roma.
4. In caso di recesso della Provincia di Roma, il Prestatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia di Roma azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Roma, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la Provincia di Roma è tenuta ad informare prontamente il Prestatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Provincia di Roma, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 23

Divieto di cessione del contratto e del credito

1. È fatto espresso divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto divieto al Prestatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Provincia di Roma avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 24
Divieto di subappalto

1. E' fatto espresso divieto al Prestatore in ogni caso di affidare a terzi la fornitura oggetto del presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore all'obbligo di cui al precedente comma, la Provincia di Roma avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 25
Trasparenza

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione.

Articolo 26 Privacy

1. Per le attività di esecuzione del presente contratto, la Provincia di Roma riveste la posizione di Titolare del trattamento dei dati, ex art. 4, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 196/03, mentre il Prestatore si impegna ad assumere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 29 del medesimo decreto.
2. La Provincia di Roma, nella sua qualità di Titolare del trattamento, garantisce la liceità della fonte dei dati, impegnandosi ad eseguire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 196/03 nei confronti del Garante e degli Interessati. La Provincia di Roma si impegna, inoltre, a predisporre, tramite il Responsabile, tutte le misure minime di sicurezza previste dal Tit. V Cap. I e II del D.Lgs 196/03, in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento.
3. Il Prestatore nella persona di _____ nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà la Provincia di Roma di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. Il Prestatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Articolo 27 Documentazione Antimafia

il presente atto prevede un valore complessivo che non supera la cifra di 154.937,07 Euro per cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, punto e), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia prevista dall'art. 1, comma 1, del medesimo Decreto Presidenziale

Articolo 28 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della Provincia di Roma non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 29
Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti e non risolte amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma

Articolo 30
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente non disciplinato dal presente contratto, trovano applicazioni le norme del Codice Civile in materia di contratti

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì _____ 2012

Provincia di Roma

Il Dirigente

Wizards Progetti S.r.l.

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante della _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole:

Articolo 2 Oggetto; Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Prestatore; Articolo 6 Proprietà dei prodotti e della documentazione; Articolo 7 Collaudo del sistema; Articolo 8 Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione; Articolo 11 Riservatezza; Articolo 13 Sicurezza, responsabilità civile; Articolo 15 Fatturazione e pagamenti; Articolo 17 Cauzione; Articolo 18 Penali; Articolo 19 Risoluzione; Articolo 20 Recesso; Articolo 21 Recesso per giusta causa; Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 23 Divieto di cessione del contratto e del credito; Articolo 24 Divieto di subappalto; Articolo 25 Trasparenza; Articolo 29 Foro competente; Articolo 26 Privacy; Articolo 30 Clausola finale.

Roma, lì ____ ____ 2012.

Wizards Progetti s.r.l.

Il legale rappresentante
